



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

Servizio Socio-Assistenziale e Culturale

BANDO
per l’ammissione alla misuraregionale denominata
REIS (Reddito di inclusione sociale)
(L.R. n° 18/2016 - D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021)-
Annualità 2022 e 2023
PARTE PRIMA

Prot. n. 6336

Pau, 20/11/2023

Art. 1 Premessa

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura regionale che prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinata con lo strumento del RdC (*Reddito di cittadinanza*) adottato a livello nazionale.

Il Comune di Pau dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico, secondo quanto stabilito dalle linee guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 approvata in via definitiva con D.G.R. 34/25 del 11.08.2021.

Il Comune effettua direttamente l'erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione e secondo graduatorie comunali che verranno predisposte sulla base dei criteri indicati nei successivi punti.

Art. 2. Requisiti di accesso

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di cittadinanza e residenza come stabilito all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii. e nello specifico:

- residenza nel comune di Pau;
- residenza in Sardegna da almeno 24 mesi (tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno, e per i loro nuclei familiari. Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;
- per gli stranieri, regolare diritto di soggiorno o titolarità di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Per accedere al REIS il nucleo familiare deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un

massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4 ai sensi dell'art. 3, oltre al possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'ISTAT, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	€ 656,97	€ 7883,64
2 componenti	1,00	€ 1094,95	€ 13139,40
3 componenti	1,33	€ 1456,28	€ 17475,36
4 componenti	1,63	€ 1784,77	€ 21417,24
5 componenti	1,90	€ 2080,40	€ 24964,80
6 componenti	2,16	€ 2365,09	€ 28381,08
7 componenti e +	2,40	€ 2627,88	€ 31534,56

Per accedere al REIS nessun componente il nucleo familiare deve possedere:

- autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto.

Art. 3 Entità del beneficio economico REIS e priorità di erogazione

L'art. 1.2 dell'allegato alla DGR n. 23/26 del 22.06.2021, approvato definitivamente con DGR 34/25 del 11/08/2021 stabilisce che gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1: ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2: ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3: ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4: ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche unipersonali, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultanti da stato di famiglia);
3. famiglie composte da 1 o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

L'importo REIS verrà riconosciuto per 6 mesi e sarà erogato, a scelta del beneficiario:

- 1) a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente **intestato al soggetto richiedente** comunicato al momento della domanda, oppure
- 2) per cassa mediante ritiro presso lo sportello del Banco di Sardegna.

Art. 4 Incompatibilità tra REIS e Reddito di Cittadinanza (RdC) e nuove misure nazionali di contrasto alla povertà (ADI e SFL)

In linea generale RdC e REIS sono incompatibili.

Se sussistono i requisiti per accedere alla misura RdC, l'istanza per il REIS non è quindi ammissibile. Tale limite riguarda anche i casi in cui la persona non abbia ancora fatto formale richiesta RdC.

Tale incompatibilità è integralmente confermata anche per la misura sostitutiva del Rdc (Assegno di Inclusione) mentre il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) essendo una misura di attivazione al lavoro, è compatibile con l'erogazione del REIS (nota R.A.S. prot. 23088 del 01/09/2023).

Il REIS è altresì incompatibile col Reddito di Emergenza.

In deroga al principio generale di incompatibilità, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza (dal 2024 Assegno di inclusione) potrà accedere o proseguire con la misura REIS solo se l'ammontare del contributo è inferiore a 100 euro mensili. Tale soglia è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00 mensili. Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 1 minore	euro 200	
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 che andranno debitamente rendicontate.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune di Pau inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Art. 5 Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 3 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione e comunque sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Pau dalla Regione.

Art. 6 Il progetto di inclusione attiva

L'erogazione del beneficio prevede l'adesione al "Progetto di Inclusione attiva".

Il Progetto coinvolge tutti i membri del nucleo familiare e di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Vi sono tuttavia dei casi per i quali il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie di sussidi previste dalla L.R. n. 15/92 e dalla L.R. 20/97;
- particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica.

Art. 7 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS, sussistendo le condizioni, devono svolgere

servizi a favore della collettività. Per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, il Progetto di inclusione coincide con quello definito per la medesima misura nazionale.

In caso di famiglie con minori, i Progetti di inclusione potranno prevedere l'attivazione di Percorsi educativi e di sostegno alla genitorialità.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Alcuni esempi: ☐ sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc; ☐ sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc); ☐ abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale; ☐ dispositivi informatici e accesso alla connessione internet; ☐ monte ore di sostegno allo studio individuale; ☐ sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 8 Assegnazione e modalità di erogazione del beneficio

L'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie avverrà in ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili. E' fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali economie, generatesi a seguito dell'individuazione dei beneficiari del presente bando, in favore degli utenti utilmente collocati nella graduatoria.

Art. 9 Premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

Alle famiglie, con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), sarà erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni minore che abbia conseguito la seguente valutazione, al termine dell'anno scolastico 2023 – 2024:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo/Avanzato
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Tale premio è compatibile con analoghe misure nazionali e regionali.

Art. 10 Revoca del beneficio

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- omettano di comunicare l'ammissione al Reddito di cittadinanza o Assegno di Inclusione;
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il case manager o l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Art. 11 Procedura per la presentazione della domanda e cause di esclusione

La presentazione della domanda potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite posta elettronica ordinaria ad uno dei seguenti indirizzi: servizisociali@comune.pau.or.it oppure protocollo@comune.pau.or.it;
- a mezzo PEC ad uno dei seguenti indirizzi comune.pau@legalmail.it oppure protocollo.pau@legalmail.it.

Tutta la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di lunedì 11 dicembre 2023.

La domanda dovrà essere presentata da **un solo componente** del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza.

Sono esclusi dal contributo coloro che:

- non risiedano nel Comune di Pau;
- siano in possesso di un ISEE **non conforme o non in corso di validità**;
- rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato;
- non rispettino gli impegni assunti nel progetto personalizzato;
- effettuino dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. 28/12 del 2000 n° 445;
- non alleghino la documentazione prevista (solo nei casi richiesti)

Art. 12 Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Pau all'indirizzo www.comune.pau.or.it. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al G.D.P.R. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", sarà indicato il numero di protocollo e la data dell'istanza, la fascia di priorità e la somma mensile REIS "erogabile". La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente riguardante l'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 13 Verifiche

Il Comune di Pau procederà con le verifiche di competenza. Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14 Ricorsi

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Il ricorso potrà essere presentato **esclusivamente** tramite una delle seguenti modalità:

- PEC da inoltrare all'indirizzo: protocollo.pau@legalmail.it;
- Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pau, Via San Giorgio n. 17, 09090 PAU (OR).

Art. 15 Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "codice materia di protezione dei dati personali" ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 16 Pubblicità e Rinvii

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio On line nonché affisso sul sito web del Comune di Pau all'indirizzo www.comune.pau.or.it, sezione news.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Marongiu